Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Allegato A al D.D.G. n. [numero] del [data]

Avviso pubblico per il ristoro carburante Noleggio autobus con conducente

Avviso A

Articolo 21 della legge regionale 28 ottobre 2026 n. 33

Art. 1

Oggetto e periodo agevolabile

1. Il presente Avviso A attua l'articolo 21, commi 1, lettera a), 3, lettera a), 4, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, e disciplina la concessione di contributi a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori costi del carburante destinato al noleggio autobus con conducente, per le forniture effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2026, estremi compresi.
2. L'Amministrazione concedente è il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, di seguito «Dipartimento». Il presente avviso contiene le condizioni di accesso, le modalità di domanda, i criteri di quantificazione, la disciplina del cumulo, i controlli e le regole di pagamento.
3. Le domande tempestivamente presentate e ammesse concorrono al riparto indipendentemente dall'ordine di invio, nei limiti delle risorse e delle condizioni individuali di concedibilità.

Art. 2

Dotazione e destinatari

1. La dotazione iniziale del presente avviso è pari a euro 8.000.000,00, a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 33/2026, sul capitolo 270071, Missione 10, Programma 2. Gli atti contabili sono adottati secondo l'articolo 2 del decreto di approvazione.
2. Possono presentare domanda le imprese esercenti il servizio di noleggio autobus con conducente, autorizzate ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e della disciplina applicabile, nel rispetto dei requisiti di sede e di esercizio di cui all'articolo 3.

Art. 3

Requisiti e imputazione dell'attività

1. Il richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana alla data della domanda e della concessione. La sede deve essere riferibile all'attività per la quale è richiesto il ristoro nel periodo agevolabile. Per sede operativa si intende la struttura nella quale l'attività è stabilmente organizzata o esercitata, comprovabile mediante gli elementi pertinenti dell'unità locale, della rimessa o della disponibilità dei locali.

2. Il richiedente deve avere legittimamente esercitato il servizio nel periodo cui si riferiscono le spese e deve essere il soggetto che ha sostenuto il costo. Sono dichiarati i titoli abilitativi, le targhe, i periodi di esercizio e le variazioni rilevanti. Per conferimenti e forme associate il Dipartimento verifica con l'ente competente la legittimazione all'esercizio e l'imputazione della spesa.
3. I consumi sono riferibili a veicoli nella legittima disponibilità del richiedente e utilizzati nel servizio agevolato. La medesima fornitura è imputata una sola volta. In presenza di attività diverse, la quota riferibile al servizio oggetto del presente avviso è determinata con elementi documentali verificabili.
4. L'ammissibilità è accertata mediante i titoli e l'effettivo esercizio, con i riscontri presso gli enti competenti e le banche dati consultabili a norma di legge. Le condizioni sugli aiuti e sul cumulo sono verificate ai sensi degli articoli 12 e 13.

Art. 4

Piattaforma e termini di presentazione

1. Le domande sono presentate esclusivamente mediante SiciliaPEI, all'indirizzo di seguito riportato, dalle ore 10.00 del 10 dicembre 2026 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2026, ora italiana.

   https://siciliapei.regione.sicilia.it/carocarburantetrasportopubbliconondilinea
2. L'accesso avviene mediante SPID, CIE o le ulteriori modalità di identificazione elettronica ammesse dalla normativa e rese disponibili dalla piattaforma. L'istanza è compilata dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idoneo titolo.
3. Per il presente avviso è ammessa una domanda per richiedente. I costi e le forniture inseriti sono riferiti al servizio oggetto dell'istanza.
4. La ricevuta telematica, recante l'identificativo dell'istanza e la data e l'ora di trasmissione, attesta la presentazione. Le istanze trasmesse oltre il termine, mediante canali diversi o prive del perfezionamento telematico sono irricevibili. Le segnalazioni tecniche sono effettuate mediante i recapiti di assistenza pubblicati nella pagina della misura.

Art. 5

Contenuto e sottoscrizione della domanda telematica

1. La domanda è compilata secondo le sezioni della piattaforma, contiene le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è sottoscritta secondo gli articoli 38 del medesimo decreto e 65 del decreto legislativo n. 82/2005, con le modalità indicate nella piattaforma. Il documento riepilogativo generato dal sistema, quando richiesta la sottoscrizione, è scaricato, firmato e ricaricato prima della trasmissione definitiva.
2. Sono indicati i dati identificativi e fiscali del richiedente e del sottoscrittore, la qualità di quest'ultimo, gli eventuali poteri di rappresentanza, la sede in Sicilia, il domicilio digitale e i recapiti, il titolo abilitativo, i veicoli e i periodi di esercizio, nonché l'IBAN intestato o cointestato al beneficiario e le informazioni pertinenti sul trattamento fiscale del pagamento.
3. Per ciascun carburante si dichiarano quantità e spesa ammissibili dal 1° marzo al 30 novembre 2026, caricando le relative fatture. Nella stessa domanda il richiedente può chiedere anche la quota per dicembre 2026, selezionando l'apposita opzione.
4. Sono dichiarati i rapporti rilevanti ai fini dell'impresa unica, le operazioni societarie pertinenti e gli altri aiuti richiesti, riconosciuti o fruiti, secondo gli articoli 12 e 13. Il procuratore allega la procura. Per il noleggio autobus sono dichiarati, se ricorrono, la maggiore spesa ammessa e il credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33.

Art. 6

Aggiornamento della domanda e rendicontazione di dicembre

1. Entro la scadenza delle domande è possibile aggiornare e ritrasmettere l'istanza. Vale l'ultima versione integralmente trasmessa. La quota di dicembre deve essere richiesta entro tale scadenza.
2. Chi ha richiesto la quota di dicembre trasmette tramite SiciliaPEI, entro le ore 23.59 del 30 gennaio 2027, quantità e spesa effettive per carburante, con le relative fatture. In mancanza di rendicontazione tempestiva la quota di dicembre non è riconosciuta. Resta ferma la valutazione della domanda per marzo–novembre.
3. In caso di indisponibilità generalizzata della piattaforma, attestata dal gestore, il Dipartimento adotta un provvedimento sulle misure necessarie, compresa l'eventuale proroga, pubblicandolo sul sito istituzionale e nella pagina della misura. Le modifiche ai termini sono adottate con provvedimento espresso e rese conoscibili con le medesime modalità.

Art. 7

Spese e documentazione

1. Sono riconoscibili le forniture effettuate nel periodo di cui all'articolo 1 e imputabili ai veicoli del servizio autorizzato. Il mese è quello del rifornimento o della consegna risultante dai documenti. Per dicembre sono ammesse fatture differite che documentino le forniture del mese. La spesa deve risultare dalle fatture caricate entro il termine applicabile alla domanda o alla rendicontazione di dicembre.
2. Il richiedente carica esclusivamente le fatture delle forniture, comprese le eventuali note di credito. La spesa è assunta al netto dell'IVA e degli sconti e abbuoni, secondo il medesimo criterio del prezzo storico. I riscontri del pagamento e ogni altro elemento sono esibiti soltanto se richiesti in istruttoria o in sede di controllo. Le agevolazioni pubbliche sono dichiarate e valutate ai sensi degli articoli 10 e 13.
3. Per gli impieghi diversi dal servizio agevolato sono dichiarate le sole quantità e spese riferibili al servizio, determinate anche in base ai chilometri percorsi. Gli elementi di attribuzione sono conservati ed esibiti su richiesta. La stessa fornitura è imputata una sola volta.
4. Sono ammesse forniture effettuate fuori regione o all'estero, documentate da fattura. Gli importi in valuta sono convertiti al cambio di riferimento BCE del giorno della fornitura o all'ultimo disponibile anteriore.

Art. 8

Prezzo storico del carburante

1. Il prezzo storico PR è il prezzo medio nazionale del carburante per autotrazione di febbraio 2026 rilevato dal MASE, al netto dell'IVA e comprensivo dell'accisa ordinaria. Per il gasolio PR è pari a euro 1,39415 al litro.

   https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti
2. Per gli altri carburanti si usa il prezzo di febbraio della corrispondente serie MASE, con la stessa unità di misura della quantità dichiarata. In assenza di una serie MASE si usa un riferimento pubblico e indipendente di febbraio 2026, riferito allo stesso prodotto e a condizioni comparabili. Il Dipartimento pubblica i riferimenti applicati con la relativa fonte.

Art. 9

Maggior costo riconoscibile

1. Per ciascun carburante si sommano spesa ammissibile (S) e quantità ammissibile (Q) dal 1° marzo al 30 novembre 2026. Per dicembre il maggior costo effettivo si verifica separatamente con la stessa formula.
2. Il maggior costo ammissibile (MC) è la differenza positiva tra la spesa ammissibile e il costo delle stesse quantità al prezzo storico (PR).

   $MC = \max(0, S - Q \times PR)$

3. La formula è applicata ai totali di ciascun carburante nel periodo considerato. Per chi ha chiesto la quota di dicembre, il relativo maggior costo stimato è pari a un nono del maggior costo ammissibile di marzo–novembre. A rendiconto si riconosce il minore tra maggior costo effettivo di dicembre e importo stimato, ferme le verifiche sul cumulo e sulla capienza de minimis.

Art. 10

Massimo individuale tecnico e altri aiuti

1. Il contributo massimo è pari al 70 per cento del maggior costo complessivo. Per costi coincidenti con altre agevolazioni l'importo è ridotto in misura tale che la somma degli aiuti non superi il 70 per cento del maggior costo ammissibile coincidente, ferma l'applicazione di eventuali limiti inferiori o divieti di cumulo ai sensi dell'articolo 13. Per il noleggio autobus, il maggior costo coincidente con il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, è pari alla maggiore spesa ammessa per tale credito, entro il maggior costo complessivo.
2. Il massimo concedibile è determinato tenendo conto della capienza de minimis e, in caso di domande riferibili alla stessa impresa unica, dell'articolo 15. Al contributo si applica il riparto di cui all'articolo 11.

Art. 11

Riparto del contributo

1. Per il presente avviso il fabbisogno è pari alla somma dei massimi concedibili, determinati all'esito delle verifiche sui costi, sul cumulo e sulla capienza de minimis dell'impresa unica.
2. In presenza di fabbisogno positivo, il coefficiente di riparto è pari al minore tra uno e il rapporto tra dotazione della linea e fabbisogno della medesima. Il contributo individuale è pari al massimo concedibile moltiplicato per il coefficiente. In assenza di fabbisogno, la dotazione concorre alle economie. Il coefficiente della linea si applica anche alla quota di dicembre. Il fabbisogno include tale quota nei limiti degli importi rendicontati e delle stime.

   Coefficiente = min(1, dotazione della linea / fabbisogno della linea)

   Contributo individuale = massimo concedibile × coefficiente
3. I valori intermedi sono mantenuti alla precisione necessaria per la verifica dei calcoli. L'importo concedibile è arrotondato per difetto al centesimo. L'eventuale riassegnazione di risorse comporta il ricalcolo del coefficiente della linea ricevente secondo l'articolo 16.

Art. 12

Regime de minimis e registrazione degli aiuti

1. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 ed espressi in equivalente sovvenzione lordo. Il complesso degli aiuti de minimis concessi dall'Italia a un'impresa unica è verificato alla data della concessione entro il massimale di euro 300.000 in qualsiasi periodo di tre anni, tenuto conto delle regole di cumulo tra regimi de minimis.
2. L'impresa unica è individuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Il richiedente dichiara i rapporti rilevanti e le operazioni societarie che incidono sulla verifica. Rende le dichiarazioni sugli aiuti precedenti nei casi richiesti dalla disciplina applicabile, anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Il Dipartimento verifica la capienza attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, di seguito «RNA», e gli ulteriori riscontri prescritti. La misura e gli aiuti individuali sono registrati secondo l'articolo 52 della legge n. 234/2012 e il D.M. n. 115/2017.

Art. 13

Verifica del cumulo

1. Il richiedente dichiara tutte le misure pubbliche richieste, riconosciute o fruite sugli stessi costi, indicando amministrazione, misura, periodo, importi, stato della domanda e perimetro di spesa. Aggiorna le informazioni fino alla concessione e comunica successivamente ogni variazione idonea a incidere sul contributo.
2. Il Dipartimento applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 e le condizioni dell'altra agevolazione, previa verifica dell'effettiva sovrapposizione per periodo, prodotto, veicolo o licenza e documenti pertinenti. Per il servizio di noleggio autobus sono verificati, ove rilevanti, i crediti d'imposta sul gasolio e le relative condizioni vigenti. Il verbale individua la fonte del riscontro, le basi comuni, gli importi sovrapposti e il limite applicato.
3. Quando un'altra agevolazione è ancora in istruttoria, sono acquisiti gli elementi disponibili ed è richiesto l'aggiornamento. La parte di spesa interessata è concedibile dopo la verifica di compatibilità e dell'importo. Le componenti autonome e verificabili possono essere valutate separatamente. Le somme interessate da verifiche pendenti rimangono indisponibili per la riassegnazione fino alla definizione della posizione.

Art. 14

Istruttoria e partecipazione al procedimento

1. La struttura competente è l'Area 1 del Dipartimento. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Antonio Senia. I riferimenti del responsabile e della struttura e i recapiti sono pubblicati nella pagina istituzionale e comunicati agli interessati secondo la legge regionale n. 7/2019.
2. Il procedimento di riparto è avviato d'ufficio alla scadenza del termine di presentazione delle domande e si conclude entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2019, fatti salvi i diversi termini previsti da legge o regolamento e le sospensioni consentite dalla normativa applicabile. L'istruttoria delle istanze può essere avviata durante la finestra di presentazione, con aggiornamento dei riscontri sull'ultima versione trasmessa. Per la quota di dicembre sono fatti salvi i termini previsti per la rendicontazione e la successiva verifica.
3. Il Dipartimento verifica la ricevibilità, i requisiti, i titoli, l'esercizio del servizio, le fatture e gli elementi di calcolo. Acquisisce d'ufficio le informazioni detenute da altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge. Per il presente avviso il controllo riguarda il titolo per il noleggio autobus, la disponibilità dei mezzi, l'effettivo esercizio e l'imputazione delle forniture ai veicoli.
4. Possono essere richiesti chiarimenti e regolarizzazioni su elementi riferibili alla domanda tempestiva e a fatti esistenti alla scadenza. La richiesta individua l'oggetto e il termine della risposta. Gli esiti sono motivati sulla base degli elementi disponibili e delle regole del procedimento.
5. Quando trova applicazione l'articolo 13 della legge regionale n. 7/2019, prima del provvedimento negativo sono comunicati i motivi ostativi, con facoltà di presentare osservazioni, corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento. L'Amministrazione valuta le osservazioni e ne dà conto nella motivazione finale.

Art. 15

Concorso tra domande della stessa impresa unica

1. In presenza di domande relative a più categorie dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 33/2026, il Dipartimento considera un'unica capienza de minimis residua per tutte le domande riferibili alla stessa impresa unica, aggiornandola prima della concessione. Le linee A, B e C corrispondono, rispettivamente, al noleggio autobus, al noleggio con conducente mediante autovettura e al servizio taxi. Il totale concedibile è contenuto entro tale capienza. Ogni eventuale riduzione è applicata prima della concessione.
2. Per preservare il criterio uniforme della linea C, sono determinate in primo luogo le quote relative alle licenze ammesse, adeguate ai limiti specifici di cumulo. Se il loro totale supera la capienza residua, quest'ultima è ripartita proporzionalmente tra tali quote.

3. La capienza residua dopo l'attribuzione alla linea C è confrontata con la somma dei massimi individuali tecnici delle linee A e B. Se insufficiente, è attribuita in proporzione a tali massimi. Gli importi così determinati costituiscono i massimi concedibili da sottoporre al riparto di ciascuna linea.
4. Ogni variazione della capienza o degli importi verificati prima della concessione comporta l'aggiornamento dei valori e dei riparti interessati. Gli esiti del controllo sull'impresa unica sono documentati nel fascicolo.

Art. 16

Economie e riassegnazione delle risorse

1. All'esito delle istruttorie il Dipartimento accerta, per ciascuna linea, il fabbisogno concedibile, le economie effettive e l'eventuale fabbisogno scoperto. Gli importi relativi a posizioni pendenti sono riservati fino alla definizione delle medesime.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 33/2026, le economie possono essere riassegnate con provvedimento motivato, entro le risorse effettivamente disponibili. Il fabbisogno eccedente misurabile delle linee A e B è costituito dalla differenza positiva tra i massimi concedibili accertati e la dotazione iniziale di ciascuna linea.
3. Le eventuali economie riassegnate sono destinate alle linee A e B con fabbisogno scoperto accertato. Se entrambe presentano uno scoperto, l'assegnazione avviene in proporzione ai rispettivi importi, fino alla loro copertura. Si ricalcolano il coefficiente e gli importi della linea ricevente. Per la linea C il fabbisogno è dato dalle quote uniformi concedibili entro la dotazione iniziale, al netto delle riduzioni applicabili. Per il servizio taxi la quota teorica è calcolata dividendo la dotazione iniziale di euro 2.500.000,00 per le licenze ammesse, salve le riduzioni individuali richieste dal cumulo e dalla capienza de minimis.
4. Il provvedimento espone dotazioni iniziali, importi concedibili, somme riservate, economie e loro destinazione. Le economie ulteriori restano contabilizzate secondo la disciplina applicabile. L'importo complessivamente concesso è contenuto entro il limite autorizzato e disponibile.

Art. 17

Concessione e liquidazione

1. Conclusa l'istruttoria, il Dipartimento approva gli esiti e dispone la concessione, con assunzione dei relativi impegni secondo l'effettiva disponibilità e l'esigibilità delle obbligazioni. Il provvedimento individua beneficiari, linea e importo, nonché il criterio di quantificazione. Gli esiti individuali sono comunicati con gli elementi di calcolo o i motivi del diniego.
2. La liquidazione può essere contestuale alla concessione quando ne ricorrono i presupposti. Il contributo è erogato in unica soluzione, fatti salvi i versamenti e le sospensioni di legge, mediante accredito della somma spettante sul conto indicato dal beneficiario e a esso intestato o cointestato. La quota di dicembre è liquidata dopo la verifica del rendiconto.
3. Sono applicate le ritenute fiscali dovute, secondo il regime del beneficiario e la disciplina vigente al pagamento. Si applicano, ove pertinenti, l'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e, dalla relativa data di applicazione, l'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2025. Le verifiche antimafia sono effettuate nei casi e alle condizioni previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 18

DURC e verifica AdER prima del pagamento

1. In sede di liquidazione il Dipartimento verifica d'ufficio, ove prescritto, la regolarità contributiva mediante DURC Online. In caso di esito regolare acquisisce il documento e ne riscontra la validità prima del pagamento, rinnovando la verifica quando necessario. Le situazioni di verifica in corso sono definite secondo il D.M. 30 gennaio 2015 e la disciplina applicabile.

2. In caso di irregolarità contributiva accertata si applica, nei casi e nei limiti prescritti, l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013. Sono individuate le somme da trattenere e versare direttamente agli enti competenti, con separata evidenza dell'eventuale importo residuo spettante al beneficiario.
3. Prima dell'emissione del mandato, nei casi previsti, è effettuata la verifica degli inadempimenti presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di seguito «AdER», ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e, dalla data di applicazione del Testo unico, dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 33/2025, secondo la normativa vigente al momento del pagamento.
4. Secondo la soglia ordinaria, la verifica AdER è dovuta per pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00. Rileva la somma effettivamente da corrispondere al singolo beneficiario, al netto delle ritenute di legge e dell'eventuale intervento sostitutivo. È assicurata la corretta individuazione dell'unità di pagamento, con prevenzione dei frazionamenti artificiosi.
5. In caso di inadempienza comunicata dall'AdER il pagamento è sospeso nei limiti di importo e di durata previsti dalla legge, sono eseguiti gli atti dell'Agente della riscossione ed è pagata, quando consentito, la quota libera. Il fascicolo documenta gli esiti, la validità dei riscontri, gli importi trattenuti, sospesi o versati, le ritenute e il netto ordinabile. Le evidenze di dettaglio sono custodite con accesso riservato.

Art. 19

Controlli e recupero delle somme

1. Il Dipartimento svolge controlli documentali e sostanziali, a campione e mirati, anche dopo l'erogazione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il beneficiario conserva i documenti per dieci anni dalla concessione e li rende disponibili su richiesta.
2. Il beneficiario comunica tempestivamente rinunce, variazioni rilevanti e aiuti sopravvenuti. Accertati i presupposti e svolto il contraddittorio ove previsto, il Dipartimento adotta i provvedimenti di rideterminazione, decadenza o revoca, totale o parziale, con recupero delle somme indebitamente percepite e degli interessi dovuti. Si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
3. I provvedimenti individuano motivi, importi, modalità e termine della restituzione e i rimedi esperibili. Sono aggiornate le registrazioni nel RNA e le scritture contabili. Gli effetti delle irregolarità contributive e degli inadempimenti rilevati prima del pagamento sono disciplinati dall'articolo 18.

Art. 20

Comunicazioni e pubblicità

1. Le comunicazioni individuali sono effettuate mediante i canali della piattaforma o il domicilio digitale indicato, secondo la normativa applicabile. Il richiedente assicura l'aggiornamento dei recapiti e la consultazione delle comunicazioni ricevute.
2. Gli eventuali elenchi istruttori pubblicati identificano le istanze mediante il codice della domanda. Per i provvedimenti di concessione sono pubblicati i dati prescritti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e dalle altre norme applicabili, nel rispetto della protezione dei dati personali.
3. Chiarimenti e istruzioni tecniche sono pubblicati nella pagina istituzionale e nella piattaforma. Le modifiche dei criteri o dei termini richiedono un provvedimento espresso e adeguata pubblicità. Per la tutela avverso i provvedimenti si applicano i rimedi e i termini previsti dalla legge, indicati nelle comunicazioni individuali.

Art. 21

Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, il titolare è la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, rappresentato dall'Assessore pro tempore, con sede in via Leonardo da Vinci 161, 90145 Palermo. Per il procedimento opera il Dipartimento secondo l'organizzazione regionale e le designazioni applicabili.

PEC del Dipartimento dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

2. Sono trattati i dati identificativi, di rappresentanza e contatto, quelli relativi a sede, attività, titoli, veicoli, forniture, aiuti e pagamento, nonché gli elementi necessari ai controlli. I dati sono acquisiti dal richiedente e, secondo competenza, da Comuni, registri di settore, RNA, enti previdenziali e assicurativi, AdER e altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento è necessario per obblighi legali e compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento, in attuazione della legge regionale n. 33/2026 e delle norme richiamate nell'avviso.
3. Il conferimento dei dati necessari consente l'istruttoria, la concessione, l'erogazione, la pubblicità legale, i controlli e il recupero. L'omissione di dati essenziali può impedire la definizione favorevole del procedimento. Accedono ai dati il personale autorizzato e i soggetti designati per il trattamento, inclusi i gestori dei servizi informatici, nonché gli enti destinatari per gli adempimenti di competenza. La diffusione riguarda i dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge. Gli esiti di dettaglio delle verifiche contributive e di riscossione sono conservati nel fascicolo riservato.
4. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e agli obblighi di controllo, contabili e sugli aiuti, secondo i termini di legge e il piano di conservazione documentale. I documenti soggetti a conservazione permanente seguono la disciplina degli archivi pubblici. Le informazioni sui responsabili del trattamento, sui trasferimenti internazionali eventualmente pertinenti e sui trattamenti della piattaforma sono rese nella relativa informativa, disponibile prima della trasmissione. Il provvedimento sull'istanza è adottato dal Dipartimento all'esito dell'istruttoria amministrativa.
5. L'interessato può esercitare, nei casi previsti, i diritti degli articoli da 15 a 22 del regolamento, compresi accesso, rettifica, limitazione e opposizione, rivolgendosi ai recapiti del titolare o del RPD. Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Le informazioni sono rese anche nella piattaforma prima dell'invio.

SALVATORE LIZZIO
19.11.2026
13:45:27
UTC

